



In prosecuzione di seduta il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all'esame del punto 7) iscritto all'O.d.G. ad oggetto: "**Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2020**".

A relazione dell'Assessore Panichelli;

Si dà atto che intervengono i consiglieri sig.ri: Camoletto (Gente di Volpiano) – De Zuanne (Uniti per Volpiano);

Per gli interventi, ai sensi dell'art. 54 del vigente "Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale", si fa riferimento alla registrazione su supporto informatico.

Si dà atto che, durante la discussione, alle ore 20,15 si collega il consigliere Sciretti, pertanto risultano presenti n. 16 consiglieri.

Ciò premesso

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Volpiano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, **Consorzio di Bacino 16**, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**Preso atto** della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito **Consorzio di Bacino 16, con delibera del Consiglio di Amministrazione n.ro 18 dello scorso 09/07/2020** e considerato che lo stesso è stato predisposto dal Consorzio di Bacino 16 sulla base dei dati forniti dai soggetti gestori del servizio, vale a dire:

- Seta S.p.a per quanto attiene al servizio integrato di raccolta e smaltimento
- Consorzio di Bacino 16 per quanto attiene la gestione della TARI
- Comune di Volpiano, relativamente ai costi sostenuti direttamente dall'Ente (spesa di personale, spesa per la riscossione della TARIG, Coal, IVA indetraibile, accantonamenti, ecc..)

il quale espone un **costo complessivo di €3.039.957,00**.

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 in data odierna;

**Visto** in particolare l'art. 4 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visti**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Dato atto** che l'art 107 del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni nella Legge del 24 aprile 2020 n. 27 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2020 al 31 luglio 2020;

**Richiamato** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, **allegato "A" alla presente deliberazione**, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019), i **Consorzio di Bacino 16**, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale **"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"**;

**Preso atto** che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario ;

**Esaminate** inoltre le “*Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013*”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: “*Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti*”;

**Considerato** in ogni caso che l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2020 del Comune di Volpiano, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”, ammonta ad € 1.930.198,67 (***allegato C alla presente deliberazione***);

come peraltro indicato dalle stesse linee guida, il Piano Finanziario della TARI e le conseguenti tariffe devono comunque essere costruiti tenendo conto di tutte le voci di costo previste dalle specifiche disposizioni normative, le quali, come sopra specificato, non sono state tutte considerate ai fini della determinazione dei fabbisogni standard del servizio rifiuti, nonché del vigente contratto di servizio con il soggetto gestore, peraltro successivo al 2013, che tiene conto della specificità del servizio richiesto dal Comune, con livelli più elevati rispetto alla media e dei costi stabiliti a livello di Consorzio di Bacino 16 – organo di governo del ciclo integrato dei rifiuti sulla scorta della normativa regionale;

gli elementi che maggiormente pesano sul divario tra costo standard e piano finanziario possono essere così sintetizzati:

- i costi del servizio corrispondono a quelli contrattualmente stabiliti per la sua esecuzione secondo le modalità descritte nell’apposita scheda allegata al contratto, oltre ai costi aggiuntivi richiesti specificatamente da questo Ente (aumento passaggi raccolta porta a porta, implementazione servizio di spazzamento, ecc.....); I costi sono stati quindi elaborati secondo le schede contenenti i servizi specifici per ogni comune;
- nei costi comuni sono stati inseriti i costi amministrativi per la gestione della TARI previsti dalla convenzione sottoscritta con Consorzio di Bacino 16;
- è stato inoltre inserito nel piano parte dell’accantonamento che costituisce il fondo rischi destinato a coprire mancate riscossioni per insoluti, crediti inesigibili, calcolato in conformità alle disposizioni contenute nell’art 46 del D.lgs 118/2011 e s.m.i. e nell’allegato 4/2 punto 3.3. del medesimo decreto disciplinanti il F.C.D.D.E., in conformità a quanto stabilito da ARERA con delibera 443/2019;
- tutti i costi inseriti nel piano finanziario sono stati inseriti al lordo di IVA, in considerazione della natura tributaria della TARI, che comporta l’indetraibilità dell’imposta sugli acquisti, divenendo perciò un costo.

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “*fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente*”;

**Preso atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui ***all’articolo 14*** del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**Ritenuto** di lasciare invariata, rispetto al 2019, la ripartizione i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti, come segue:

- 58% a carico delle utenze domestiche;
- 42% a carico delle utenze non domestiche;

**Preso atto** dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti negli allegati 1 e 2 del vigente *Regolamento TARI*;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di **approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B"** della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**Dato atto** che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, come meglio dettagliato nella relazione di accompagnamento elaborata dal dall'Autorità di Governo di Bacino **Consorzio di Bacino 16**, dalla quale emergono, tra altro, le determinazioni dei seguenti elementi :

- tasso di inflazione programmata:	1,70% -
- coefficiente recupero della produttività:	0,10% +
- coefficiente QL	0,00% +
- coefficiente PG	1,50% =
<b>Limite massimo di variazione annuale</b>	<b>3,10%</b>
<b>Crescita entrate 2020/2019</b>	<b>103,10%</b>

**Ricordato che** la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata, sulla base dell'articolo 11, comma 3 del vigente regolamento TARI, in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50% per cento, *ai sensi del comma 663, art. 1, L. 147/2013*;

**Dato atto inoltre che le scadenze di pagamento relative all'anno 2020** sono quelle stabilite con la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 6 febbraio 2020 e della successiva delibera di Giunta comunale n. 36 del 23 marzo 2020, e ratificate con l'articolo 15 comma 4 del vigente regolamento TARI:

- 1° rata → 30 aprile
- 2° rata → 30 giugno;
- 3° rata → 30 settembre

**con possibilità di pagare le tre rate in un'unica soluzione entro la scadenza della seconda rata.**

- 4° rata → 2 dicembre

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”*; - SOLO PER IL 2020
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al

medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi finanziari e del Responsabile del Servizio Ambiente e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

**Considerato** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23 luglio 2020;

Tutto ciò premesso;

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto comunale;

Presenti: n. 16

Astenuti: n. 5 (Stella, Fulginiti, Pastero, Bigliotto, Camoletto)

Votanti: n. 11

Con n.ro 11 voti favorevoli e n. 0 voti contrari espressi mediante votazione palese per alzata di mano;

## DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di prendere atto** del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati *nell'allegato "A"* alla presente deliberazione, validati dall'Autorità di Governo di Bacino *Consorzio di Bacino 16 con delibera del Consiglio di Amministrazione n.ro 18 dello scorso 09/07/2020*;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui *all'allegato "B"* della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che, sulla scorta delle indicazioni fornite con le linee guida citate in premessa, è stato quantificato il costo standard complessivo del servizio per il Comune di Volpiano, come elaborato del Consorzio di Bacino 16 di cui *all'allegato "C"*, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;

- 7) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 14 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 8) **di dare atto che le** scadenze di pagamento **relative all'anno 2020** sono quelle stabilite con la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 6 febbraio 2020 e della successiva delibera di Giunta comunale n. 36 del 23 marzo 2020, e ratificate con l'articolo 15 comma 4 del vigente regolamento TARI vale a dire :
- 1° rata → 30 aprile
  - 2° rata → 30 giugno;
  - 3° rata → 30 settembre
- con possibilità di pagare le tre rate in un'unica soluzione entro la scadenza della seconda rata.**
- 4° rata → 2 dicembre
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 10) di demandare al gestore della TARI, Consorzio di Bacino 16, i conseguenti atti gestionali;

*Successivamente il Consiglio Comunale*

**PRESENTI E VOTANTI: N. 16**

*Ad unanimità di voti favorevoli espressi mediante votazione palese per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267*

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Presidente  
Firmato Digitalmente  
RICHIARDI Ing. Giuseppe


Il Segretario Generale  
Firmato Digitalmente  
MATTIA Dott. Salvatore

	Input dati Ciclo integrato RU Input gestori (G) Input fine territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	Comune di VOLPIANO		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	481.817	-6.966	474.851
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	402.249	0	402.249
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	205.114	0	205.114
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	872.266	0	872.266
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COIEXPTV	G	131.798	0	131.798
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	73.910	0	73.910
Fattore di Sharing - b	E	0,30	0,30	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E	22.173	0	22.173
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - ARCONAI	G	76.719	0	76.719
Fattore di Sharing - b(1+u)	E	0,33	0,33	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+u)ARCONAI	E	25.317	0	25.317
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCTV	G	637.320	104.287	741.608
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50	
Rateizzazione r	E	4,00	4,00	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RCTV/r	E	79.665	13.036	92.701
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	570	230.122	230.692
<b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>2.125.988</b>	<b>236.192</b>	<b>2.362.180</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	219.265	0	219.265
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	8.957	127.685	136.642
Costi generali di gestione - CGG	G	26.490	9.668	36.158
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	0	-26.154	-26.154
Altri costi - COal	G	741	21.549	22.290
Costi comuni - CC	C	36.188	132.748	168.936
Ammortamenti - Amm	G	74.951	0	74.951
Accantonamenti - Acc	G	0	231.497	231.497
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	231.497	231.497
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	59.108	0	59.108
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic	G	522	0	522
Costi d'uso del capitale - CK	C	134.581	231.497	366.078
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COIEXPTF	G	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RCTF	G	-606.752	-230.748	-837.501
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50	
Rateizzazione r	E	4,00	4,00	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RCTF/r	E	-75.844	-28.844	-104.688
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	95	28.090	28.186
<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>	<b>314.286</b>	<b>363.492</b>	<b>677.778</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa</b>	<b>C</b>	<b>2.440.274</b>	<b>599.684</b>	<b>3.039.957</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			33.121
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa</b>	<b>C</b>	<b>2.440.274</b>	<b>599.684</b>	<b>3.039.957</b>
<b>Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif</b>				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR- COIEXPTV	facoltativo			0
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR- COIEXPTV	facoltativo			0
<b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b>	<b>C</b>	<b>2.125.988</b>	<b>236.192</b>	<b>2.362.180</b>
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR- COIEXPTF	facoltativo			0
<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b>	<b>C</b>	<b>314.286</b>	<b>363.492</b>	<b>677.778</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV)</b>	<b>C</b>	<b>2.440.274</b>	<b>599.684</b>	<b>3.039.957</b>
<b>Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCNDTV</b>				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCNDTV	facoltativo			
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa al netto della componente di rinvio RCNDTV</b>				<b>3.039.957</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
% rd	G			63,77%
qa-2	G	8.476.234		
costo unitario effettivo - Cuff €cent/kg	G	35,36		
fabbisogno standard €cent/kg	E			25,98
costo medio settore €cent/kg	E			0,00
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y1	E	-0,250	-0,250	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y2	E	-0,200	-0,200	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y3	E	-0,050	-0,050	
<b>Totale y</b>	<b>C</b>	<b>-0,500</b>	<b>-0,500</b>	
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>	<b>C</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
rpia	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività - Xa	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa	E			1,50%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020	facoltativo			
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p</b>	<b>C</b>			<b>3,10%</b>
<b>(1+p)</b>	<b>C</b>			<b>103,10%</b>
<b>ΣTa</b>	<b>C</b>			<b>3.039.957</b>
<b>ΣTVa-1</b>	<b>E</b>			<b>1.323.464</b>
<b>ΣTfa-1</b>	<b>E</b>			<b>1.779.772</b>
<b>ΣTa-1</b>	<b>C</b>			<b>3.103.236</b>
<b>ΣTa/ ΣTa-1</b>	<b>C</b>			<b>97,96%</b>
<b>ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			<b>3.039.957</b>
<b>delta ( ΣTa- ΣTmax)</b>	<b>C</b>			<b>0</b>
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
riclassifica TVa	E			-774.023
riclassifica Tfa	E			774.023
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>			<b>0</b>

	input dati Ciclo integrato RU <small>input generati dal input Ente territorialmente competente (E), Dato calcolato (C) Dato MTR</small>	Comune di VOLPIANO		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	481.817	-6.966	474.851
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	402.249	0	402.249
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	205.114	0	205.114
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	872.266	0	872.266
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COIEXPTV	G	131.798	0	131.798
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	73.910	0	73.910
Fattore di Sharing - b	E	0,30	0,30	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E	22.173	0	22.173
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - ARCONAI	G	76.719	0	76.719
Fattore di Sharing - b(1+u)	E	0,33	0,33	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+u)ARCONAI	E	25.317	0	25.317
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCTV	G	637.320	104.287	741.608
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50	
Rateizzazione r	E	4,00	4,00	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RCTV/r	E	79.665	13.036	92.701
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	570	230.122	230.692
<b>ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>2.125.988</b>	<b>236.192</b>	<b>2.362.180</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	219.265	0	219.265
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	8.957	127.685	136.642
Costi generali di gestione - CGG	G	26.490	9.668	36.158
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	0	-26.154	-26.154
Altri costi - COal	G	741	21.549	22.290
Costi comuni - CC	C	36.188	132.748	168.936
Ammortamenti - Amm	G	74.951	0	74.951
Accantonamenti - Acc	G	0	231.497	231.497
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	231.497	231.497
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	59.108	0	59.108
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic	G	522	0	522
Costi d'uso del capitale - CK	C	134.581	231.497	366.078
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COIEXPTF	G	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RCTF	G	-606.752	-230.748	-837.501
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50	
Rateizzazione r	E	4,00	4,00	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RCTF/r	E	-75.844	-28.844	-104.688
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	95	28.090	28.186
<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>	<b>314.286</b>	<b>363.492</b>	<b>677.778</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0
<b>ΣTa= ΣTva + ΣTfa</b>	<b>C</b>	<b>2.440.274</b>	<b>599.684</b>	<b>3.039.957</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			33.121
<b>ΣTa= ΣTva + ΣTfa</b>	<b>C</b>	<b>2.440.274</b>	<b>599.684</b>	<b>3.039.957</b>
<b>Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif</b>				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COVEXPTV	facoltativo			0
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COSEXPTV	facoltativo			0
<b>ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b>	<b>C</b>	<b>2.125.988</b>	<b>236.192</b>	<b>2.362.180</b>
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COVEXPTF	facoltativo			0
<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b>	<b>C</b>	<b>314.286</b>	<b>363.492</b>	<b>677.778</b>
<b>ΣTa= ΣTva + ΣTfa (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV)</b>	<b>C</b>	<b>2.440.274</b>	<b>599.684</b>	<b>3.039.957</b>
<b>Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCNDTV</b>				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCNDTV	facoltativo			
<b>ΣTa= ΣTva + ΣTfa al netto della componente di rinvio RCNDTV</b>				<b>3.039.957</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
% rd	G			63,77%
qa-2	G	8.476.234		
costo unitario effettivo - Cueff Ecent/kg	G	35,36		
fabbisogno standard Ecent/kg	E			25,96
costo medio settore Ecent/kg	E			0,00
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y1	E	-0,250	-0,250	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y2	E	-0,200	-0,200	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y3	E	-0,050	-0,050	
<b>Totale y</b>	<b>C</b>	<b>-0,500</b>	<b>-0,500</b>	
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>	<b>C</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
rd/pia	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività - Xa	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - Pga	E			1,50%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020	facoltativo			
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p</b>	<b>C</b>			<b>3,10%</b>
<b>(1+p)</b>	<b>C</b>			<b>103,10%</b>
<b>ΣTva</b>	<b>C</b>			<b>3.039.957</b>
ΣTva-1	E			1.323.464
ΣTfa-1	E			1.779.772
ΣTa-1	C			3.103.236
ΣTa/ ΣTa-1	C			97,96%
<b>ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			<b>3.039.957</b>
<b>delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>C</b>			<b>0</b>
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
riclassifica TVa	E			-774.023
riclassifica Tfa	E			774.023
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>			<b>0</b>

Riepilogo per il Comune

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA	Comune di VOLPIANO		
	TOT PEF	RICLASSIFICHE	TOT PEF + RICLASSIFICHE
<b>Componente Fissa e Componente Variabile comprensive delle riclassifiche</b>			
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile + riclassifica TV <sub>a</sub>	2.362.180	-774.023	1.588.157
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse + riclassifica TF <sub>a</sub>	677.778	774.023	1.451.801
<b>Totale delle entrate tariffarie</b>	<b>3.039.957</b>	<b>0</b>	<b>3.039.957</b>



**CONSORZIO DI BACINO 16**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO  
CONSORZIO BACINO 16**

Indice della relazione

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Relazione di accompagnamento al PEF .....</b>	<b>2</b>
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti .....	2
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento .....</b>	<b>4</b>
3.1	Comune di Mappano.....	5
3.2	Costi di competenza dell'Ente/comune .....	5
3.3	Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili.....	5
<b>4</b>	<b>Valutazioni dell'ente territorialmente competente.....</b>	<b>6</b>
4.1	Attività di validazione svolta .....	6
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	7
4.3	Costi operativi incentivanti .....	9
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	9
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 .....	10
4.5.1	Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio .....	10
4.5.2	Valorizzazione dei coefficienti di gradualità .....	10
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	13
4.7	Scelta degli ulteriori parametri .....	14
4.7.1	Rateizzazione del componente a conguaglio .....	14

## **1 Premessa**

Al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 18.3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, si redige la presente relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo fornito all'Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF.

## **2 Relazione di accompagnamento al PEF**

### **2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti**

Per quanto concerne la descrizione del servizio svolto, dettagliato secondo quanto previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in merito ai comuni serviti e alle attività effettuate in relazione a ciascun comune, distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione si rimanda alla Relazione di Accompagnamento fornita dal Gestore SETA S.p.A. allegata alla presente relazione.

Il Consorzio di Bacino 16 è costituito fra Enti locali ai sensi dell'art. 31 D.LGS n.267/2000.

Persegue nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Il Consorzio di Bacino 16 svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano Regionale e al Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.

In base all'art. 3 comma 2 dello Statuto Consortile : "Il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni."

Nella seguente tabella la determinazione delle quote di partecipazione dei Comuni consorziati:

**CONSORZIO DI BACINO 16  
DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONSORZIATI**

COMUNE	ABITANTI	SUPERFICIE KMQ	Abitanti al 31/12/2014	Superficie	Quota di partecipazione
			90%	10%	
Borgaro Torinese	11.680	11,19	4,61	0,21	4,81
Brandizzo	8.723	6,4	3,44	0,12	3,56
Brozolo	478	8,9	0,19	0,16	0,35
Brusasco	1.673	14,4	0,66	0,27	0,93
Casalborgone	1.923	20,2	0,76	0,37	1,13
Caselle Torinese	14.001	23,61	5,52	0,43	5,96
Castagneto Po	1.770	11,5	0,70	0,21	0,91
Castiglione Torinese	6.447	14,2	2,54	0,26	2,81
Cavagnolo	2.274	12,4	0,90	0,23	1,13
Chivasso	26.717	50,7	10,54	0,93	11,48
Cinzano	348	6,2	0,14	0,11	0,25
Fogizzo	2.369	15,7	0,93	0,29	1,22
Gassino Torinese	9.459	20,5	3,73	0,38	4,11
Lauriano	1.521	14,2	0,60	0,26	0,86
Leini	16.064	31,97	6,34	0,59	6,93
Lombardore	1.754	12,7	0,69	0,23	0,93
Mappano	7.246	9,73	2,86	0,18	3,04
Montanaro	5.403	20,9	2,13	0,38	2,52
Monteu Da Po	898	7,5	0,35	0,14	0,49
Rivalba	1.163	10,8	0,46	0,20	0,66
Rondissone	1.865	10,6	0,74	0,20	0,93
San Benigno Canavese	5.911	22,2	2,33	0,41	2,74
San Mauro Torinese	19.225	12,5	7,59	0,23	7,82
San Raffaele Cimena	3.165	11,2	1,25	0,21	1,45
San Sebastiano Po	1.960	16,6	0,77	0,31	1,08
Sciolze	1.494	11,3	0,59	0,21	0,80
Settimo Torinese	47.829	31,5	18,87	0,58	19,45

Torrazza Piemonte	2.892	10	1,14	0,18	1,33
Verolengo	4.986	29,2	1,97	0,54	2,50
Verrua Savoia	1.435	32	0,57	0,59	1,16
Volpiano	15.419	32,4	6,08	0,60	6,68
<b>TOTALE</b>	<b>228.097</b>	<b>543,2</b>	<b>90,90</b>	<b>10,10</b>	<b>100,00</b>

n.b. La quota di partecipazione è arrotondata alla 2° cifra decimale

Con deliberazioni dell'Assemblea Consortile nn. 9 e 10 in data 27/11/2008 sono state ricondotte al Consorzio di Bacino 16 le competenze in ordine alla gestione e alla riscossione della tariffa di igiene ambientale (TIA).

A decorrere dal 2014, con la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), è stata introdotta la TARI, quale tributo facente parte, insieme all'IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto della TIA.

Ai sensi dell'art. 1, comma 691 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i. *"I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

Il servizio in convenzione di gestione TARES/TARI è svolto per i seguenti Comuni: BORGARO TORINESE, BRANDIZZO, CASELLE TORINESE, CASTIGLIONE TORINESE, CHIVASSO, GASSINO TORINESE, MAPPANO, MONTANARO e VOLPIANO.

### 3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della modulistica excel di raccolta dati allegata alla presente relazione.

Alla presente relazione viene allegato il PEF redatto in conformità al modello fornito all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, il quale sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2020.

Tali dati sono stati imputati dal Gestore SETA S.p.A. sulla base dei dati derivanti dal bilancio di esercizio dell'anno 2018 (e dell'anno 2017 per il calcolo del conguaglio), integrati con i dati forniti dai Comuni soci e con quanto di competenza dell'ente scrivente.

Per i dettagli circa le modalità con le quali il Gestore SETA S.p.A. ha predisposto il PEF per la parte di propria competenza si rimanda alla Relazione di Accompagnamento fornita dal Gestore stesso e allegata alla presente relazione.

Vengono, altresì, allegate le relazioni dei 31 Comuni che hanno fornito i dati di loro competenza e alle quali si rimanda per i dettagli relativi alle competenze di ciascun consorzio.

Per il comune di Settimo Torinese sono stati valorizzati dei costi fuori perimetro come da PEF allegato e da relazione del Comune.

Viene allegata anche la relazione relativa al Gestore specifico del Comune di Borgaro che è stata inviata direttamente a questo Ente con dichiarazione di veridicità dei dati comunicati.

Non sono pervenuti i dati e le relazioni dei due gestori indicati dal Comune di Chivasso, i costi inseriti nel PEF sono stati ricavati dai dati di pagamento delle fatture anno 2018.

### 3.1 Comune di Mappano

Il 31 gennaio 2013 è stato istituito il nuovo comune di Mappano, mediante il distacco di zone di territorio scorporate dai comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leini e Settimo Torinese. Lo ha sancito la Legge Regionale 25 gennaio 2013 n.1, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.5 del 31 gennaio 2013. L'efficacia della legge istitutiva del nuovo comune è rimasta sospesa per 4 anni fino al 21 febbraio 2017, data della rinuncia al ricorso pendente dinanzi al T.A.R. Piemonte presentato dal Comune di Settimo Torinese. A seguito di tale ricorso il Tribunale aveva rinviato il giudizio alla Corte Costituzionale che, con sentenza n.171/2014, ha dichiarato non fondate le questioni di incostituzionalità sollevate. Il 28 giugno 2017 si è insediato il primo consiglio comunale dando inizio al mandato amministrativo.

Nella redazione del PEF si è tenuto conto della nascita di questo Comune e dell'impatto avuto sul servizio, e di conseguenza sui costi, a partire dall'anno 2018.

Come evidenziato anche nella relazione del gestore nel par. 3.1.6 pag 13 questo ne ha evidenziato la ricaduta soprattutto nel calcolo della componente a conguaglio dell'anno 2017.

### 3.2 Costi di competenza dell'Ente/comune

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dal Comune e rappresentati nel bilancio 2018 e 2017, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'annualità di riferimento come esposto nell'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, modificata dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, e allegata alla presente relazione.

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, il Comune:

- ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività del servizio rifiuti;
- ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante l'identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili;
- ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall'art. 1.2 del MTR.

Le informazioni in merito alle entrate presenti nel Bilancio del Comune sottratte dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2020 sono rappresentate direttamente nel PEF allegato alla presente relazione.

Per i dettagli circa le modalità con le quali il Comune ha predisposto il PEF per la parte di propria competenza si rimanda alla Relazione di Accompagnamento fornita dal Comune stesso allegata alla presente relazione.

### 3.3 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili

Alla luce di quanto previsto dall'art. 3 del MTR si è proceduto a verificare la seguente condizione, così come prescritto all'art. 3.1 del MTR:

$$0,8 \leq \frac{\Sigma TVa}{\Sigma TVa - 1} \leq 1,2$$

Nel caso in cui tale rapporto:

- a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo deve essere ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso;
- b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo deve essere trasferita dal totale delle entrate relative alla componente di costo fisso.

Alla luce del fatto che il modello PEF da valorizzare secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, non prevede elementi specifici per rendicontare quanto richiesto dall'art. 3 del MTR e al fine di non distorcere la rappresentazione dei dati così come rinvenuti dalle fonti contabili obbligatorie e di garantire una corretta tracciabilità rispetto ai dati di partenza utilizzati, il PEF allegato alla presente relazione non recepisce tale eventuale spostamento di costi.

Tale eventuale spostamento di costi dovrà essere considerato nella successiva determinazione dell'articolazione tariffaria.

## 4 Valutazioni dell'ente territorialmente competente

### 4.1 Attività di validazione svolta

Alla luce dei documenti prodotti dal gestore, il Consorzio di Bacino 16 ha svolto una approfondita analisi di validazione e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti.

Nel dettaglio, il Consorzio di Bacino 16 ha verificato, sia in merito ai dati del Gestore SETA che in merito ai dati del Comune:

- La provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal gestore avvalendosi di documenti aziendali certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti;
- La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie per mezzo di prospetti riepilogativi forniti dal gestore stesso;
- La rigorosa applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 443/2019/R/RIF nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall' art. 6 della stessa;
- La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come indicato dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF;
- La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF.
- I driver di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- I driver di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- I costi sostenuti dal gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione.
- Il dettaglio delle voci di costo inserite nella componente CO<sub>al</sub>.
- I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da CONAI.
- Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuato dall'art. 2.2 sesto punto della deliberazione 443/2019/R/RIF, ovvero *"[...] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato [...]"*.
- I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro cespiti.
- Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi quattro anni.
- I driver di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- I driver di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- Il corretto trattamento dei beni in leasing.

#### 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale identificato in  $(1 + \rho_a)$ .

Il parametro  $\rho_a$  è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- $rpi_a$  è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;
- $X_a$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- $QL_a$  è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
- $PG_a$  è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR.

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente  $QL_a$  concorrente al calcolo del  $\rho_a$  assume il valore di 0%.

In relazione alle variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti urbani descritte nella Relazione del Gestore l'ente ha deciso di valorizzare la componente  $PG_a$  nella misura di 0%, per tutti i Comuni consorziati che non avevano variazioni attese di perimetro costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore.

Per i Comuni che presentavano delle variazioni attese di perimetro rappresentate dalla valorizzazione delle voci

$COI_{TV,2020}^{exp}$  e  $COI_{TF,2020}^{exp}$  da parte del Gestore l'ente ha deciso di valorizzare la componente PG a 1,5%.

In applicazione dei range stabiliti dalla tabella 4.4 del MTR:

	MIN	MAX	MEDIA
coeff. per il miglioramento previsto della qualità -> $QL_a$	0,00%	2,00%	1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale -> $PG_a$	0,00%	3,00%	1,50%

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l'ente ha proceduto al calcolo del parametro  $\rho_a$  come da tabella seguente, per i Comuni di CASELLE, CASTIGLIONE, CINZANO, FOGLIZZO, GASSINO, LOMBARDORE, RIVALBA, SAN RAFFAELE, CASALBORGONE, SAN MAURO TORINESE:

Coefficiente	Descrizione	Valore
$rpi_a$	Tasso di inflazione programmata	1,7%
$X_a$	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%
$QL_a$	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%
$PG_a$	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%
$\rho_a$	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	1,6%

Per i Comuni di BORGARO, LEINI', MAPPANO, SAN BENIGNO, SCIOLZE, SETTIMO, VOLPIANO, BRANDIZZO, BROZOLO, BRUSASCO, CASTAGNETO PO, CAVAGNOLO, CHIVASSO, LAURIANO, MONTANARO, MONTEU DA PO, RONDISSONE, SAN SEBASTIANO, TORRAZZA, VEROLENGO e VERRUA SAVOIA l'ente ha proceduto al calcolo del parametro  $\rho_a$  come segue:

<b>Coefficiente</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valore</b>
$rpi_a$	Tasso di inflazione programmata	1,7%
$X_a$	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%
$QL_a$	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%
$PG_a$	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	1,5%
$\rho_a$	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	<b>3,10%</b>

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato. Con le seguenti specifiche:

<b>Percentuale limite di crescita</b>	
Borgaro Torinese	97,83
Brusasco	100,92
Casalborgone	95,76
Castagneto Po	101,60
Cavagnolo	97,08
Chivasso	102,10
Gassino Torinese	94,34
Mappano	95,45
Montanaro	96,59
San Benigno Canavese	102,92
San Raffaele Cimena	98,28
Settimo Torinese	91,77
Verolengo	98,54
Volpiano	97,96

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie non risulta rispettato. Come da tabella seguente:

Percentuale limite di crescita	
Brandizzo	104,00
Brozolo	108,79
Caselle Torinese	104,29
Castiglione Torinese	103,41
Cinzano	119,60
Fogizzo	104,10
Lauriano	105,72
Leini	104,43
Lombardore	114,78
Monteu da Po	139,87
Rivalba	120,94
Rondissone	111,12
San Mauro Torinese	102,57
San Sebastiano da Po	105,93
Sciolze	105,19
Torrazza Piemonte	104,84
Verrua Savoia	106,22

Per i necessari approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo 4.4 della presente relazione.

#### 4.3 Costi operativi incentivanti

Così come previsto dall'articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF l'ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinando i valori QL<sub>a</sub> e PG<sub>a</sub>, nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR.

L'ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale  $COI_{TV,2020}^{exp}$  e  $COI_{TF,2020}^{exp}$  nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'ente ha previsto una valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale  $COI_{TV,2020}^{exp}$  e  $COI_{TF,2020}^{exp}$  nella misura indicata nei PEF allegati.

La valorizzazione di tali importi, così come previsto dall'art. 8.2 del MTR, è stata effettuata sulla base di dati oggettivi e verificabili e, per ulteriori dettagli sulla loro composizione, si rimanda alla relazione del Gestore.

#### 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Preliminarmente è opportuno rilevare che a livello complessivo consortile, considerando gli importi complessivi di tutti i Comuni, il limite di crescita è correttamente rispettato e solamente su alcuni specifici comune si generano delle differenze dovute alle motivazione sotto riportate.

Come indicato nella tabella del paragrafo 4.2 per i Comuni di: BRANDIZZO, BROZOLO, CASELLE TORINESE, CASTIGLIONE TORINESE, CINZANO, FOGLIZZO LAURIANO, LEINI', LOMBARDORE, MONTEU DA PO, RIVALBA, RONDISSONE, SAN MAURO TORINESE, SAN SEBASTIANO DA PO, SCIOZZE, TORRAZZA PIEMONTE, e VERRUA SAVOIA è stato rilevato il superamento del limite annuale di crescita tariffaria.

Tale superamento è dovuto a più fattori:

Innanzitutto occorre rilevare che il calcolo del PEF del gestore è avvenuto sulla base della rilevazione puntuale dei costi in base al principio ispiratore di ARERA "chi inquina paga", mentre il contratto vigente che aveva dato origine ai PEF relativi agli anni precedenti era ispirato ad un principio solidaristico in base al quale le tariffe erano uniformi a livello consortile.

Inoltre è stata applicata una diversa ripartizione delle spese di smaltimento RSU e frazioni differenziate a pagamento, che negli anni precedenti venivano addebitate secondo il contratto di servizio del gestore che prevedeva un calcolo in base agli smaltimenti anno 2014.

La non applicazione del principio solidaristico che vige tra i Comuni consorziati, che limitava l'aumento dei costi per coloro che avevano una posizione geografica all'interno del territorio non ottimale rispetto ai punti di raccolta.

#### 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Sulla base di quanto comunicato dal gestore e dai Comuni e verificato dallo scrivente ente, nel presente paragrafo vengono descritte le componenti di costo alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili ( $RC_{TV,a}$ ) e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi ( $RC_{TF,a}$ ) ai sensi dell'art. 15 del MTR.

##### 4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio

Così come indicato dall'art.15.1 del MTR, "i costi efficienti di esercizio e di investimento per l'anno 2018 [...] per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4".

Il gestore, come illustrato nella propria Relazione di Accompagnamento, e il Comune, per quanto di propria competenza, partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2017, hanno proceduto a:

- rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno 2017, riclassificati come prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all'indice FOI nei termini indicati al comma 15.2, così da determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l'anno 2018;
- calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo variabile  $\sum TV_{a-2}^{new}$  e le componenti di costo fisso  $\sum TF_{a-2}^{new}$  come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai commi 15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell'art. 7;
- calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile  $RC_{TV,a}$  e fissa  $RC_{TF,a}$  ciascuna ottenuta sottraendo alle componenti di cui al punto precedente le corrispondenti entrate tariffarie computate per l'anno (a-2)  $\sum TV_{a-2}^{old}$  e  $\sum TF_{a-2}^{old}$ .

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio, come rappresentata nei PEF allegato, da sottoporre a coefficiente di gradualità.

##### 4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità

In merito alla valorizzazione dei coefficienti  $Y_{1,a}, Y_{2,a}, Y_{3,a}$  di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$ , si ricorda che:

- $Y_{1,a}$  deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;

- $Y_{2,a}$  deve essere quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $Y_{3,a}$  deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Così come indicato dall'art. 16.4 del MTR, "il coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$  è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento [...]".

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere individuati gli intervalli di valori tra i quali l'ente deve determinare i coefficienti  $Y_{1,a}, Y_{2,a}, Y_{3,a}$ , così come riportato nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR.

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l'anno 2018 ( $\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old}$ ) per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, è rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

Il Benchmark di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall'art. 16.4 della 443/2019/R/RIF, ovvero:

- nel caso di PEF per singolo comune:
  - ◆ fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario;
  - ◆ costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Benchmark calcolato per l'anno di riferimento è rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

Le specifiche per ogni Comune:

	BORGARO	CASELLE	CASTIGLIONE	CINZANO	FOGLIZZO	GASSINO	LEINI	LOMBARDORE	MAPPANO	RIVALBA
Rapporto $CU_{eff_{a-2}} / Benchmark$	1,94	1,88	1,72	1,73	1,35	1,84	1,59	1,37	0,00	0,99
Costo unitario effettivo $\rightarrow CU_{eff_{a-2}} = (\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old}) / q_{a-2}$	462,57	454,80	432,08	478,31	398,68	485,50	380,67	362,28	0,00	276,33
Benchmark (costo normalizzato)	238,23	241,95	251,03	276,36	295,92	263,98	238,91	264,07	235,90	279,63

	SAN BENIGNO	S. RAFFAELE CIMENA	SCIOLZE	SETTIMO	VOLPIANO	BRANDIZZO	BROZOLO	BRUSASCO	CASALBORGONE	CASTAGNETO	CAVAGNOLO	CHIVASSO
Rapporto $CU_{eff_{a-2}} / Benchmark$	1,58	1,98	1,74	1,65	1,36	1,33	1,81	1,57	1,28	1,49	1,49	1,69
Costo unitario effettivo $\rightarrow CU_{eff_{a-2}} = (\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old}) / q_{a-2}$	407,07	445,90	582,36	510,37	353,62	406,50	527,53	474,83	426,98	402,61	408,92	537,82
Benchmark (costo normalizzato)	257,32	225,31	333,88	309,49	259,61	306,17	290,94	301,61	332,49	270,26	274,39	317,42

	LAURIANO	MONTANARO	MONTEU DA PO	RONDISSONE	S. SEBASTIANO PO	TORRAZZA P.TE	VEROLENGO	VERRUA SAVOIA	SAN MAURO T.SE
Rapporto $CU_{eff_{a-2}} / Benchmark$	1,19	1,81	1,26	0,86	1,22	0,98	1,29	1,15	1,55
Costo unitario effettivo $\rightarrow CU_{eff_{a-2}} = (\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old}) / q_{a-2}$	401,04	494,62	385,89	260,16	372,10	250,55	408,49	373,69	489,54
Benchmark (costo normalizzato)	336,55	273,46	305,13	303,06	305,94	255,37	315,95	324,79	316,55

Il rapporto tra il costo unitario effettivo  $CU_{eff_{a-2}}$  e il Benchmark evidenzia che:

$$\bullet CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$$

ed essendo la componente a conguaglio:

$$\bullet RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$$

I coefficienti  $Y_{1,a}, Y_{2,a}, Y_{3,a}$ , come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono assumere i seguenti valori:

Coefficiente	Descrizione	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
$Y_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi % di rd	-0,45	-0,30
$Y_{2,a}$	Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	-0,30	-0,15
$Y_{3,a}$	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio	-0,15	-0,05

Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l'ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, e di seguito esposti in tabella:

Coefficiente	Valore
$Y_{1,a}$	-0,45
$Y_{2,a}$	-0,30
$Y_{3,a}$	-0,15
	<b>-0,90</b>

Il coefficiente di gradualità  $(1 + Y_a)$  assume, pertanto, il valore rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, ovvero 0,10

Il suesposto parametro è stato quindi applicato per seguenti Comuni:

	BORGARO	CASELLE	ASTIGLION	CINZANO	FOGLIZZO	GASSINO
valutazione rispetto agli obiettivi % di rd -> $Y_1$	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo -> $Y_2$	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio -> $Y_3$	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
<b>Coefficiente di gradualità -&gt; Y</b>	<b>-0,90</b>	<b>-0,90</b>	<b>-0,90</b>	<b>-0,90</b>	<b>-0,90</b>	<b>-0,90</b>

LOMBARDORE	MAPPANO	RIVALBA	SAN BENIGNO	S. RAFFAELE CIMENA	SCIOLZE	BROZOLO	CASALBORGONE	CASTAGNETO	CAVAGNOLO
-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45
-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
<b>-0,90</b>	<b>-0,90</b>	<b>-0,90</b>	<b>-0,90</b>	<b>-0,90</b>	<b>-0,90</b>	<b>-0,90</b>	<b>-0,90</b>	<b>-0,90</b>	<b>-0,90</b>

LAURIANO	MONTANARO	MONTEU DA	RONDISSONI	SEBASTIANO	ORRAZZA P.
-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45
-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
<b>-0,90</b>	<b>-0,90</b>	<b>-0,90</b>	<b>-0,90</b>	<b>-0,90</b>	<b>-0,90</b>

In merito alla valorizzazione dei parametri  $Y_{1,a}$ ,  $Y_{2,a}$ ,  $Y_{3,a}$ , all'interno dell'intervallo definito dalle tabelle di cui ai commi 16.5 e 16.6 del MTR e tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR si evidenzia nel seguito il criterio metodologico utilizzato, evidenziando il fatto che in linea generale sono state utilizzate delle relazioni di tipo lineare al fine della determinazione dei parametri.

L'indice di gradualità come sopra descritto è stato inserito al minimo per tutti i Comuni che presentavano un conguaglio positivo al fine di calmiere gli aumenti tariffari. E non aumentare di conseguenza le tariffe applicate all'utenza.

**Secondo lotto di Comuni con conguaglio negativo:**

●  $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$

- I coefficienti  $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$ , come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono assumere i seguenti valori:

Coefficiente	Descrizione	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi % di rd	-0,25	-0,06
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	-0,20	-0,03
$\gamma_{3,a}$	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio	-0,05	-0,01

Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l'ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, e di seguito esposti in tabella:

Coefficiente	Valore
$\gamma_{1,a}$	-0,25
$\gamma_{2,a}$	-0,20
$\gamma_{3,a}$	-0,05
	<b>-0,50</b>

Il coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$  assume, pertanto, il valore rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, ovvero 0,50.

Il criterio di cui sopra è stato adottato per i seguenti Comuni con conguaglio 2017 negativo:

	LEINI	SETTIMO	VOLPIANO	BRANDIZZO	BRUSASCO	CHIVASSO	VEROLENGO	SAN MAURO T.SE
valutazione rispetto agli obiettivi % di rd -> $\gamma_1$	-0,20	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo -> $\gamma_2$	-0,25	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio -> $\gamma_3$	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Coefficiente di gradualità -> $\gamma$	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

In merito alla valorizzazione dei parametri  $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$ , all'interno dell'intervallo definito dalle tabelle di cui ai commi 16.5 e 16.6 del MTR e tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR si evidenzia nel seguito il criterio metodologico utilizzato, evidenziando il fatto che in linea generale sono state utilizzate delle relazioni di tipo lineare al fine della determinazione dei parametri.


Anche in questo caso sono stati scelti i coefficienti minimi così da non aumentare ulteriormente il calcolo tariffario 2020.

#### 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, l'ente scrivente dispone di due parametri ( $b$  e  $b(1+\omega)$ ) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia tra il gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile.

Nel dettaglio:

- $b$  è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,3, 0,6]$ .



Al Comune in indirizzo PEC

Stesso protocollo PEC

Settimo Torinese, 16/07/2020

**OGGETTO: TRASMISSIONE DELIBERA DI CDA RELATIVA ALLA VALIDAZIONE DEI CONTENUTI DEL PEF ANNO 2020 E RELATIVI ALLEGATI**

Successivamente all'attività di verifica e controllo dei dati trasmessi, da SETA spa e dal Comune, al Consorzio di Bacino 16 in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), quest'ultimo ha proceduto alla costruzione del Piano Economico Finanziario anno 2020 e ad una prima validazione tecnica del contenuto dello stesso, come tappa intermedia del processo di validazione finale, al fine di fornire al Comune gli elementi per gli adempimenti di propria competenza.


L'elemento conclusivo di questa prima fase è rappresentato dalla delibera in oggetto, che si provvede a trasmettere allegata alla presente comunicazione, corredata dal PEF anno 2020 e dalla documentazione necessaria alla comprensione e valutazione dello stesso, così come di seguito dettagliato:

- Deliberazione in oggetto
- PEF anno 2020
- PEF anno 2020 con riclassificazione costi tra Parte Fissa e Variabile
- Relazione SETA SPA e relativi allegati
- Relazione determinazione parametri da parte dell'ETC
- Fabbisogni Standard anno 2020

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del  
Consorzio di Bacino 16  
(Arch. Pier Luigi AVATANEO)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*



# CONSORZIO DI BACINO 16

Via Giannone n. 3 - 10036 Settimo Torinese (TO)

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**N. 18 del registro delle deliberazioni 09/07/2020**

---

**OGGETTO: VALIDAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2020 COMUNE DI VOLPIANO**

---

Il giorno **nove** del mese di **Luglio** dell'anno **duemilaventi**, alle ore **17:45** nella sede di via Giannone 3 a Settimo Torinese, a seguito di regolare convocazione si riunisce il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del Consorzio di Bacino 16**, dei quali sono membri i Signori:

N	Cognome e Nome	Qualifica	Pr.
1	AVATANEO PIER LUIGI	Presidente	Presente
2	MERLETTI ALICE	Vice Presidente	Assente
3	VISENTIN ALESSANDRO	Consigliere	Assente
4	BALBO DONATELLA	Consigliere	Presente
5	DE LUCIA ANTONIO	Consigliere	Presente

Totale Presenze 3

Totale Assenze 2

Assume la presidenza il **Presidente del Consiglio di Amministrazione, Arch. Pier Luigi Avataneo**.

Partecipa il **Segretario, Dr.ssa Alessandra Sferra**.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, invita il Consiglio di Amministrazione a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, fra i quali l'argomento in oggetto.

**PREMESSO CHE:**

L'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga"

ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019, avente ad oggetto la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021", ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020;

Il Metodo Tariffario stabilisce i limiti delle tariffe e predispone quattro diversi schemi che Comuni, gestori e altri enti competenti potranno scegliere in base ai propri obiettivi di miglioramento del servizio al cittadino.

La deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario come di seguito riportato:

- Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- Tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche;

Spetta all'Ente Territorialmente Competente la determinazione dei coefficienti necessari alla determinazione finale del PEF, e più in dettaglio:

- il coefficiente di recupero di produttività ( $Xa$ ), il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti ( $QLa$ ), il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi( $PGa$ );
- il fattore di sharing ( $b$ ) sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-21;
- l'ulteriore parametro correttivo del fattore di sharing sui proventi CONAI ( $\omega$ ) per la determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei range individuati da ARERA;
- l'eventuale componente di gradualità  $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$
- il numero di rate ( $r$ ) nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata ( $\gamma_1$ ), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio ( $\gamma_2$ ) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi ( $\gamma_3$ );
- i costi operativi incentivanti ovvero costi previsionali relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale (***COITVexp*** ***COITF,exp***)

In considerazione del fatto che l'Ente territorialmente competente, in base alle definizioni della delibera ARERA 443/2019 è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, il Consorzio di Bacino 16 è l'Ente territorialmente competente per i tutti i comuni del Consorzio di Bacino 16;

## **PRESO ATTO CHE:**

Il Gestore del Servizio, SETA spa, ha trasmesso al Consorzio di Bacino 16, Il Piano Economico Finanziario 'grezzo', la relazione di accompagnamento, e la relativa certificazione;

Il comune ha trasmesso al Consorzio di Bacino 16 i costi di propria pertinenza corredati della documentazione a supporto e della relativa certificazione;

Il Consorzio di Bacino 16 ha provveduto alla determinazione e certificazione dei propri costi per i comuni dove viene svolta attività di gestione del tributo TARI;

Alla luce dei documenti prodotti dal gestore, il Consorzio di Bacino 16 ha svolto una approfondita analisi di validazione e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti.

Nel dettaglio, il Consorzio di Bacino 16 ha verificato, sia in merito ai dati del Gestore SETA che in merito ai dati del Comune:

- La provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal gestore avvalendosi di documenti aziendali certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti;
- La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie per mezzo di prospetti riepilogativi forniti dal gestore stesso;
- La rigorosa applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 443/2019/R/RIF nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall' art. 6 della stessa;
- La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come indicato dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF;
- La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF.
- I driver di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- I driver di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- I costi sostenuti dal gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione.
- Il dettaglio delle voci di costo inserite nella componente CO<sub>al</sub>.
- I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da CONAI.
- Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuato dall'art. 2.2 sesto punto della deliberazione 443/2019/R/RIF, ovvero "*[...] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato [...]*".

- I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro cespiti ponendo particolare attenzione agli eventuali contributi a fondo perduto percepiti dallo stesso.
- Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi quattro anni.
- I costi d'uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal gestore a fronte del pagamento di un corrispettivo, verificando che gli stessi siano stati considerati nel limite del corrispettivo stesso.
- I driver di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- I driver di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- Il corretto trattamento dei beni in leasing

## **CONSIDERATO CHE:**

La delibera 443/2019 stabilisce che il PEF dev'essere oggetto di validazione, cioè di una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni;

## **VISTI:**

- Lo Statuto Consortile ed i vigenti Regolamenti;
- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 21 del 27/12/2018 ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 - 2021 - Sezione strategica e sezione operativa";
- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 22 del 27/12/2018 ad oggetto: " Approvazione schema Bilancio di Previsione 2019/2021. Proposta all'Assemblea Consortile";
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26/02/2019 avente ad oggetto "Avvio del ciclo della performance 2019. approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021. Assegnazione ai responsabili delle competenze gestionali e dotazioni finanziarie";

Tutto ciò premesso;

Per i sopraesposti motivi si propone affinché il Consiglio di Amministrazione

## **D E L I B E R I**

- 1) Di richiamare integralmente la premessa.
- 2) Di validare i contenuti del Piano Economico Finanziario anno 2020, comprensivo dei coefficienti, così come esposti all'interno del prospetto allegato, facente parte integrante della presente deliberazione.
- 3) Di inviare la presente deliberazione, corredata degli allegati utili alla compiuta comprensione del PEF, al Comune per i provvedimenti di sua competenza.
- 4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;  
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti,

### **D E L I B E R A**

Di approvare così come si approva la proposta presentata

il Segretario

Dr.ssa Alessandra Sferra

il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione

Arch. Pier Luigi Avataneo

---

CONSORZIO DI BACINO 16												
COMUNE DI VOLPIANO				DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2020								
UTENZE DOMESTICHE												
		DOM	Superfici Normalizzate	Kg Piano Finanz.	Famiglie normalizzate							
COSTI FISSI		1.451.801	842.044,29	172.937	3.152.970,00	1.765						
COSTI VARIABILI		1.588.157	921.130,78	255.038	1.828.722,60	3.847						
COSTI TOTALI		3.039.957		173.321		2.602						
% COSTI DOM. A CARICO COMUNE				140.901		2.015						
				31.012		519						
PESO UTENZE DOMESTICHE		58%		7.300		194						
PESO UTENZE NON DOMESTICHE		42%		<b>780.508</b>		<b>10.942</b>						
FISSA		47,76%										
VARIABILE		52,24%										
UTENZE DOMESTICHE												
COMPONENTI	MQ 2020	NUCLEI	KA	MQ * KA	Quf	TARIFFA PARTE FISSA	GETTITO PARTE FISSA	KB	Cu	Quv	TARIFFA PARTE VARIABILE	GETTITO PARTE VARIABILE
1	216.172	1.765	0,8	172.937	1,0788	<b>0,8631</b>	186.571,73	1	0,50	167,13332	<b>84,1853</b>	148.587,13
2	271.317	2.137	0,94	255.038	1,0788	<b>1,0141</b>	275.145,27	1,8	0,50	167,13332	<b>151,5336</b>	323.827,34
3	165.067	1.301	1,05	173.321	1,0788	<b>1,1328</b>	186.985,36	2	0,50	167,13332	<b>168,3707</b>	219.050,26
4	123.598	916	1,14	140.901	1,0788	<b>1,2299</b>	152.009,94	2,2	0,50	167,13332	<b>185,2078</b>	169.650,30
5	25.213	179	1,23	31.012	1,0788	<b>1,3270</b>	33.457,00	2,9	0,50	167,13332	<b>244,1375</b>	43.700,61
6 e più	5.615	57	1,3	7.300	1,0788	<b>1,4025</b>	7.875,00	3,4	0,50	167,13332	<b>286,2302</b>	16.315,12
		806.981	6.355				842.044,29					921.130,78
											TOTALE DOM.	1.763.175,07

**CONSORZIO DI BACINO 16**

**COMUNE DI VOLPIANO**

**DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2020**

**UTENZE NON DOMESTICHE**

FARTE FISSA NON DOMESTICHE	609.756,21
PARTE VARIABILE NON DOMESTICHE	667.025,73

**UTENZE NON DOMESTICHE**

CAT.	DESCRIZIONE	MQ 2020	Kc	Superfici normalizzate	Qapf	TARIFFA PARTE FISSA	TOTALE GETTITO FISSA	Kd	Cu	TARIFFA PARTE VARIABILE	Kg Teorici prodotti	TOTALE GETTITO VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	12.260	0,40	4.904,00	1,5707	0,6283	7.702,88	3,28	0,22508	0,7382	40.212,80	9.050,92
2	Cinematografi e teatri	-	0,43	0,00	1,5707	0,6754	0,00	3,50	0,22508	0,7878	0,00	0,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	156.544	0,60	93.926,40	1,5707	0,9424	147.533,48	4,80	0,22508	1,0804	751.411,20	169.124,25
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	2.236	0,82	1.833,52	1,5707	1,2880	2.879,97	7,21	0,22508	1,6228	16.121,56	3.628,57
5	Stabilimenti balneari	-	0,64	0,00	1,5707	1,0053	0,00	5,22	0,22508	1,1749	0,00	0,00
6	Esposizioni ed autosaloni	3.394	0,51	1.730,94	1,5707	0,8011	2.718,85	4,22	0,22508	0,9498	14.322,68	3.223,68
7	Alberghi con ristorante	2.030	1,64	3.329,20	1,5707	2,5760	5.229,29	12,00	0,22508	2,7009	24.360,00	5.482,84
8	Alberghi senza ristorante	377	0,95	358,15	1,5707	1,4922	562,56	7,76	0,22508	1,7466	2.925,52	658,46
9	Case di cura e riposo	9.853	1,00	9.853,00	1,5707	1,5707	15.476,45	8,20	0,22508	1,8456	80.794,60	18.184,88
10	Ospedali	-	1,07	0,00	1,5707	1,6807	0,00	8,81	0,22508	1,9829	0,00	0,00
11	Uffici, agenzie, studi professionali	31.003	1,35	41.854,05	1,5707	2,1205	65.741,62	10,50	0,22508	2,3633	325.531,50	73.269,16
12	Banche ed istituti di credito	1.564	0,61	954,04	1,5707	0,9581	1.498,54	5,03	0,22508	1,1321	7.866,92	1.770,65
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri ben	5.154	1,41	7.267,14	1,5707	2,2147	11.414,75	11,26	0,22508	2,5344	58.034,04	13.062,04
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.219	1,80	2.194,20	1,5707	2,8273	3.446,51	12,00	0,22508	2,7009	14.628,00	3.292,40
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrell	600	0,83	498,00	1,5707	1,3037	782,23	6,00	0,22508	1,3505	3.600,00	810,27
16	Banchi di mercato di beni durevoli	2.341	1,09	2.551,69	1,5707	1,7121	4.008,03	8,90	0,22508	2,0032	20.834,90	4.689,43
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.662	1,09	1.811,58	1,5707	1,7121	2.845,51	8,95	0,22508	2,0144	14.874,90	3.347,98
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4.679	0,82	3.836,78	1,5707	1,2880	6.026,56	6,76	0,22508	1,5215	31.630,04	7.119,15
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9.820	1,10	10.802,00	1,5707	1,7278	16.967,08	8,95	0,22508	2,0144	87.889,00	19.781,66
20	Attività industriali con capannone di produzione	153.887	0,90	138.498,30	1,5707	1,4137	217.544,12	6,00	0,22508	1,3505	923.322,00	207.817,16
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	39.093	0,60	23.455,80	1,5707	0,9424	36.842,84	6,00	0,22508	1,3505	234.558,00	52.793,26
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1.980	5,57	11.028,60	1,5707	8,7490	17.323,01	45,67	0,22508	10,2792	90.426,60	20.352,81
23	Mense, birrerie, amburgherie	370	4,85	1.794,50	1,5707	7,6181	2.818,68	39,78	0,22508	8,9535	14.718,60	3.312,80
24	Bar, caffè, pasticceria	1.578	3,96	6.248,88	1,5707	6,2201	9.815,33	32,44	0,22508	7,3014	51.190,32	11.521,69
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimen	4.348	2,40	10.435,20	1,5707	3,7698	16.390,93	19,00	0,22508	4,2764	82.612,00	18.593,94
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.085	2,00	2.170,00	1,5707	3,1415	3.408,49	15,00	0,22508	3,3761	16.275,00	3.663,10
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	218	7,17	1.563,06	1,5707	11,2622	2.455,15	58,76	0,22508	13,2254	12.809,68	2.883,15
28	Ipermercati di generi misti	326	2,50	815,00	1,5707	3,9268	1.280,15	18,20	0,22508	4,0964	5.933,20	1.335,42
29	Banchi di mercato generi alimentari	1.222	3,50	4.277,00	1,5707	5,4976	6.718,03	28,70	0,22508	6,4597	35.071,40	7.893,71
30	Discoteche, night club	115	1,80	207,00	1,5707	2,8273	325,14	14,00	0,22508	3,1511	1.610,00	362,37
		<b>448.958</b>		<b>388.198,03</b>			<b>609.756,21</b>				<b>2.963.564,46</b>	<b>667.025,73</b>

**TOTALE ND 1.276.781,94**

<b>COMUNE DI VOLPIANO</b>				
Regione	Piemonte			
Cluster [*]	4 Comuni con medio alto livello di benessere e attrazione economica			
Forma di gestione	Consorzio tra Comuni			
Quantità di rifiuti previsti in tonnellate (N) [*]	<b>7.532,45</b>			
	Unità di misura	Coefficiente (A) [**]	Valore del Comune (B)	Componente del fabbisogno
				<b>A</b>
Intercetta		130,45		130,45
Cluster [*]				0
Forme di gestione associata		5,82	Consorzio tra Comuni	5,82
Economie e diseconomie di scale				0,18
Fattori di contesto		27,41		27,41
				<b>A*B</b>
<i>Dotazione provinciale infrastrutture (da TABELLA 1 Linee guida)</i>				
Impianti regionali di incenerimento o co-incenerimento	n.	-1,88	2	-3,76
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	4,17	10	41,7
Discariche	n.	-2,53	14	-35,43
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio...		1,04	21,62	22,44
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di in cenerimento e co-incenerimento		-0,13	23,59	-3,07
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali		-0,22	24,77	-5,36
				<b>A*B</b>
<i>Modalità di gestione del servizio</i>				
Presenza della raccolta domiciliare	si/no	14,71	1	14,71
Presenza dei centri di raccolta	si/no	-31,95	1	-31,95
Presenza della raccolta su chiamata	si/no	10,49	1	10,49
				<b>A*B</b>
<i>Contesto domanda/offerta</i>				
Raccolta differenziata dell'anno in corso	%		58,61	80,73
Distanza fra il comune e gli impianti [*]	km	0,18	10,74	1,93
				<b>A/N</b>
<b>COSTO STANDARD UNITARIO [C]</b>	<b>€ per tonn</b>			<b>256,25</b>
<b>COSTO STANDARD COMPLESSIVO [D=N*C]</b>	<b>€</b>			<b>1.930.198,67</b>

*[\*] valori presi da Allegato 3 alle linee guida MEF dell'8/2/2018*

*[\*\*] valori di riferimento da tabella 2.6 DPCM 29/12/2016 all 3 costi 2020*



**COMUNE DI VOLPIANO**  
*Città Metropolitana di Torino*



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**CONSIGLIO COMUNALE**

**ATTO N. 46 DEL 27/07/2020**

**Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza**

**dal 29/07/2020 al 13/08/2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**firmato digitalmente**

**MATTIA Dott. Salvatore**